

## **ALTRE ELEZIONI DIRETTE** **Elezioni preliminari eliminatorie**

Tranne che per le formazioni governative, tutte le altre candidature previste sono strutturalmente singole e personali.

Questo comporta la quasi certezza della presenza di un numero di candidati eccessivo, non tanto per il loro numero, quanto per l'inevitabile eccessivo spezzettamento del 'potere' che i cittadini conferiscono ai loro rappresentanti nelle assemblee elettive.

Per ovviare a questo inconveniente, suggerisco l'effettuazione di un turno elettorale preliminare eliminatorio, che riduca i candidati ad un numero 'trattabile'. Il fatto che nessuno possa candidarsi per elezioni dello stesso livello in più di un collegio/circoscrizione, l'essere le candidature 'singole e personali' e la previsione dell'effettuazione di questa operazione preliminare comportano che gli eletti siano veramente espressione del territorio in cui risultino essere eletti.

Mediante il suggerito dimezzamento progressivo dei voti ottenuti in queste elezioni preliminari da chi ricopra la carica per cui si ripropone, ho inteso proporre un ostacolo progressivo alle 'carriere politiche' troppo lunghe.

### **'Peso' diversificato degli eletti**

Penso che sia doveroso distinguere tra il 'potere' di voto di chi abbia ricevuto 100 voti e chi ne abbia ricevuto 20. È per riconoscere chiaramente questa diversità del numero delle deleghe ricevute dai singoli candidati, che propongo il meccanismo dei 'voti equivalenti' disponibili per ogni componente di ciascuna assemblea elettiva. Secondo me, poi, anche ai non eletti (ma selezionati nelle elezioni preliminari eliminatorie) dovrebbe essere riconosciuto il potere di conferire i loro voti ad uno o più eletti, per aumentarne il 'peso'. Suggerisco il meccanismo appena indicato per assicurare che tutti i cittadini elettori concorrano alla definizione del 'potere' degli eletti (*andando apertamente contro la determinazione della nostra classe politica, tutta tesa a tagliare la rappresentanza del maggior numero possibile di cittadini – o ad imporre loro scelte 'di seconda mano'*).

#### **Punto 128**

*Per le elezioni popolari dirette cui **noi cittadini** siamo chiamati, tutte le candidature alle cariche non di Governo devono essere singole e personali: ogni forma di raggruppamento di candidature è vietata.*

*Le candidature debbono essere presentate da elettori del/la Collegio/ Circoscrizione elettorale per cui le candidature stesse sono presentate.*

*Il numero dei presentatori deve essere superiore:*

- a mille, per le candidature a Rappresentante in Assemblee Parlamentari sovranazionali;
- a quattrocento, per le candidature a membro della Assemblea dei Rappresentanti;
- a duecento, riducibili a trenta quando siano firme di avvocati o procuratori legali esercenti attività forense, per le candidature ai posti di Difensore Civico;
- ad un numero pari al numero degli elettori della Circoscrizione elettorale diviso venticinque e diviso il numero dei posti da assegnare, arrotondato all'intero più vicino, per le candidature ai Consigli Comunali.

*L'elenco dei presentatori dovrà essere presentato dai candidati e dovrà essere accompagnato dalla fotocopia di un documento di identità dei presentatori, su cui i presentatori stessi abbiano manifestato di conoscere l'utilizzo della fotocopia stessa, scrivendo di loro pugno i dati anagrafici del candidato ed indicando quale sia la carica per cui il candidato stesso concorre.*

*Copia dell'elenco dei presentatori di un qualunque candidato deve essere a disposizione di chiunque ne richieda la consultazione.*

*Non è ammessa la presentazione di una qualunque candidatura da parte di persone che siano parenti o affini del candidato fino al quinto grado compreso o che intrattengano col candidato medesimo rapporti di lavoro dipendente.*

*La legge può definire altri casi di esclusione, individuandoli nelle situazioni che possano creare condizioni di sudditanza anche solo psicologica.*

*Per ciascuna elezione, ogni elettore può presentare un solo candidato.*

*Per ogni elezione, ogni candidato può candidarsi solo in uno/a solo/a dei/delle Collegi/Circoscrizioni definiti/e all'uopo.*

#### **Punto 129**

*Tutte le candidature ad elezioni popolari dirette sono soggette ad elezioni preliminari eliminatorie.*

*Il numero iniziale dei candidati non può essere inferiore al quadruplo dei posti da assegnare, aumentato di due unità. La legge stabilisce norme atte a completare il campo iniziale dei candidati e determina le conseguenze dell'eventuale impossibilità del completamento stesso.*

*Le elezioni preliminari fissano il campo definitivo dei candidati, che devono essere in numero pari al triplo dei posti da occupare, aumentato di una unità.*

*Entro la settimana successiva alle operazioni di voto delle elezioni preliminari, i candidati che abbiano superato l'elezione preliminare possono rinunciare alla loro candidatura, ed il loro posto sarà preso da un candidato eliminato, estratto a sorte tra i primi cinque*

esclusi.

### **Punto 130**

*Al termine dello scrutinio di ogni elezione preliminare eliminatória, e solo per la formulazione della graduatoria destinata a definire i partecipanti al successivo turno elettorale, chi si candidi per restare a ricoprire una carica elettiva in cui sia insediato, avrà i suoi voti divisi per un numero superiore di una unità rispetto al numero delle ultime legislature consecutive durante le quali abbia ricoperto la carica stessa.*

### **Punto 131**

*Le elezioni che succedono alle elezioni preliminari sono elezioni ad un solo turno in cui ogni elettore può votare per uno solo dei candidati.*

*Ad ogni candidato che abbia superato le elezioni preliminari viene assegnato un numero di voti-equivalenti pari al numero dei voti effettivamente ricevuti moltiplicato per il numero degli aventi diritto al voto nel/la Collegio/Circoscrizione e diviso per il totale dei voti validi.*

*I candidati che non risultino eletti o che escano dalla composizione dell'Assemblea o Consiglio cui siano stati eletti trasferiscono i loro voti equivalenti ad uno o più di uno dei candidati eletti, suddividendo i voti stessi a proprio piacimento. Al termine di ogni anno solare, potranno cambiare i destinatari di tale trasferimento.*

*La procedura indicata nel comma precedente si applica ogni qualvolta vari la composizione di una Assemblea o Consiglio direttamente eletto da noi cittadini, considerando solo i voti ottenuti da quei candidati che non siano impediti ad esercitare la loro scelta di redistribuzione.*

### **Punto 132**

*Il nostro voto è considerato come delega personale di ognuno di noi cittadini al singolo rappresentante eletto. Per questo, salvo che nell'elezione del Presidente Federale o nei Parlamenti sovranazionali, nelle votazioni cui siano chiamati a partecipare nelle assemblee di cui facciano parte, coloro che risultino eletti esprimeranno un numero di voti pari alla somma dei propri voti-equivalenti e di quelli che altri candidati non eletti abbiano fatto convergere su di essi.*

*In ogni singola votazione, gli eletti indicheranno il*

*livello della loro approvazione per la proposta soggetta al voto con un indice intero variabile da zero a cento, che verrà tradotto in voti equivalenti favorevoli, moltiplicandolo per il totale dei voti-equivalenti di loro spettanza, dividendolo per cento ed arrotondandolo all'intero più vicino.*

*Un meccanismo particolare è previsto per l'elezione da parte dei Difensori Civici dei Membri di loro competenza nella Corte Senatoriale e nel Consiglio Superiore della Magistratura*

### **Punto 133**

*Nel caso in cui, nella rappresentanza di un/a Collegio o Circoscrizione elettorale, si abbia la defezione comunque motivata di un numero di eletti che complessivamente abbiano raccolto più del cinquanta per cento dei voti validi del secondo turno e che costituiscano la maggioranza degli eletti stessi, si dovrà procedere ad elezioni supplementari col rinnovo completo della rappresentanza stessa.*

### **Punto 134**

*Nei conteggi finalizzati a definire se si debba procedere ad elezioni supplementari non si considerano né i dimissionari chiamati a ricoprire incarichi a livello superiore a quello lasciato, né i voti da essi ricevuti.*

### **Punto 135**

*Salvo i casi in cui si renda necessario il procedere ad elezioni supplementari, qualunque eletto dimissionario o impossibilitato a proseguire nell'espletamento del mandato sarà sostituito da uno dei primi tre non eletti, estratto a sorte*

*- dal Presidente della assemblea elettiva di cui il subentrante è destinato a far parte, quando trattasi di Consiglio Comunali o Consiglio di Circoscrizione;*

*- dal Presidente del Tribunale territorialmente competente sul collegio elettorale interessato, per le altre cariche.*

### **Punto 136**

*Le elezioni supplementari sono organizzate solo negli anni non elettorali, nel rispetto delle scadenze fissate per tale anno.*

*Nel periodo che intercorre tra la constatazione della necessità di procedere ad elezioni supplementari ed il loro svolgimento, si procede ad una ridefinizione provvisoria del numero dei voti-equivalenti a disposizione degli eletti che sono rimasti in carica.*